

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. CIG 7830947DE2

TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione, in conformità al decreto legislativo 507/1993, delle attività relative ai servizi di:

accertamento e riscossione del CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (di seguito denominato COSAP);

accertamento e riscossione dell'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA';

accertamento e riscossione del DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, compresa la materiale affissione dei manifesti;

Il Comune di Carsoli appartiene, ai sensi degli articoli 2 e 43 del D.Lgs. n. 507/93, alla classe V.

Articolo 2 - Requisiti del Concessionario

Il Concessionario deve essere regolarmente iscritto all'Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi comunali, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i. e dall'art. 3-bis del D.L. 25/03/2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla Legge 22/05/2010 n. 73 e s.m.i.

I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione.

L'eventuale inesistenza dei sopra citati requisiti, comporta la decadenza dalla gestione del servizio e l'incameramento da parte del Comune della cauzione prevista dall'art. 6 del presente capitolato.

Articolo 3 -Durata della concessione

La concessione del servizio di cui all'articolo 1, decorre dal 01.04.2019, o dalla data di aggiudicazione qualora successiva, ed avrà durata di tre anni. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

La concessione può essere rinnovata o prorogata con le modalità previste dalla normativa vigente, sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

La concessione si intende risolta ipso iure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità qualora nel corso della stessa entrino in vigore norme legislative che ne comportino l'abolizione o ne sottraggano la gestione ai Comuni.

Scaduto il termine contrattuale della concessione, originario o rinnovato, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti, ad eccezione della riscossione coattiva di cui all'art. 32 del presente capitolato e della

gestione delle fasi di contenzioso avviate prima della scadenza contrattuale, fino a conclusione.

Articolo 4 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione alla Ditta Aggiudicataria.

In caso di mancata stipulazione del suddetto contratto nel termine fissato, l'Amministrazione Comunale dichiara decaduta l'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria che, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., è pari al 2% dell'importo stimato della concessione, da prestare sotto forma di cauzione o fideiussione, riducibile al 50% nei casi di cui al comma 7 del citato art. 93.

Articolo 5 -Corrispettivo per la gestione

Il servizio viene compensato ad aggio sull'ammontare delle riscossioni realizzate nel trimestre precedente, al netto delle somme recuperate dal Concessionario a titolo di refusione delle spese di notifica, qualora sostenute per mezzo posta, in ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art. 1 comma 161 della legge 27/12/2006 n. 296, della maggiorazione prevista per particolari prestazioni di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/93, nonché delle eventuali spese sostenute a titolo di rimozione previste dall'art. 20 del presente capitolato.

Il concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito, determinato da quanto previsto per l'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, delle tariffe per il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche, oltre ad eventuali relative maggiorazioni e/o soprattasse, di un minimo garantito annuo, al netto dell'aggio di riscossione, nella misura di € 18.000,00 per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e di € 20.000,00 per il servizio di accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

L'aggio corrispettivo spettante al Concessionario è determinato nella misura percentuale quale risulta dalla gara.

Articolo 6 - Cauzione

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi contrattuali, in particolare patrimoniali, derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione, il cui ammontare deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale; l'importo della cauzione si intende ridotto della metà nel caso in cui il Concessionario comprovi di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione. Lo svincolo comunque avverrà solo dopo avere verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti di cui al successivo articolo 15, nonché all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.

Articolo 7 - Domicilio del Concessionario

Il Concessionario elegge e mantiene in Carsoli, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.

E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale dare comunicazione alla sede legale della ditta.

Le comunicazioni di cui al primo comma possono essere effettuate anche al personale di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Articolo 8 -Sportello al pubblico

Il Concessionario è tenuto a comunicare entro la data di stipula del contratto la sede del proprio recapito nell'ambito del territorio comunale di Carsoli-capoluogo.

Il Concessionario è altresì tenuto ad allestire a suo totale carico, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, l'ufficio di cui al precedente comma 1.

L'ufficio predisposto deve essere decorosamente arredato, munito di apparecchio telefonico, telefax e posta elettronica dovrà essere tenuto aperto al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali. Tale ufficio, dovrà recare all'esterno una targa con la dicitura: "Comune di Carsoli - Servizio COSAP, affissioni e pubblicità - gestione Ditta....."

Il Concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico:

- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa del COSAP;
- la tariffa del diritto occupazione banchi mercato.

Articolo 9 -Gestione contabile del servizio

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e fornire a sua cura e spese a tutti i contribuenti che ne faranno richiesta, gli appositi modelli di dichiarazione dei tributi di cui agli artt. 8 e 50 del D.Lgs. n. 507/93, i bollettini di conto corrente postale attraverso i quali potranno essere effettuati i versamenti, nonché i registri, i bollettari, e quant'altro necessario all'espletamento dei servizi.

Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando anche l'eventuale modulistica continua.

La documentazione di cui ai commi precedenti deve essere conservata presso la singola gestione ai sensi del D.M. 26/04/1994.

Allo scopo di facilitare i versamenti ordinari e rateali dei contribuenti ed in particolare di quelli residenti fuori dal Comune, è fatto obbligo alla ditta concessionaria di istituire apposito conto corrente postale sui quali potranno essere accreditate le somme pagate.

Articolo 10 -Obblighi del Concessionario relativamente al Personale

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale tale da garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, tenendo del tutto indenne e sollevato l'Ente. Dell'operato del personale, il Concessionario è direttamente responsabile; a tal fine è

tenuto a comunicare le generalità del personale addetto, anche in caso di sostituzione e variazione e detta condizione costituisce obbligazione minima inderogabile.

Il Concessionario ha facoltà di nominare uno o più rappresentanti locali, i quali muniti di poteri esclusivamente gestionali ed esecutivi, saranno abilitati a curare l'organizzazione e l'espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il Concessionario non può individuare personale o rappresentanti locali da adibire al servizio di che trattasi, che svolgano altra attività, estranea al rapporto regolato dal presente capitolato, dalla quale emergano profili di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

Il Concessionario si impegna ad osservare e far osservare al proprio personale gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti comunali di Carsoli, il cui testo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione Trasparente, e, a tal fine dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli stessi potrà comportare la risoluzione del contratto.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale.

Articolo 11 -Pagamento del COSAP, dell'Imposta di pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni

Il Concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale avviso (che dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento) debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento (con l'indicazione delle possibilità di riduzione delle sanzioni offerte del c.d. ravvedimento operoso) e le modalità per eventuali ricorsi. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del Concessionario, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. Inoltre in tale avviso il Concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.

Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

TITOLO II: DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 12 - Carattere del Servizio

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe applicate dal Comune.

Il Concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 507/1993.

Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente concessionario per tutte le entrate affidate in riscossione. Deve effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva dei tributi oggetto del presente servizio, inclusa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali. Dovrà inoltre curare tutto il contenzioso derivante dalla gestione dei predetti tributi davanti ai competenti organi giurisdizionali.

Articolo 13 -Manutenzione, riordino ed ampliamento degli impianti delle pubbliche affissioni

Il Concessionario prende in consegna dal Comune tutti gli impianti delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto.

Per l'intera durata del contratto, il Concessionario provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione dei predetti impianti, della rimozione di eventuali impianti abusivi, della sostituzione di impianti in stato di degrado.

Articolo 14 -Responsabilità del Concessionario

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno in ogni modo causato a terzi sia per colpa del personale addetto al servizio sia della gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune.

Articolo 15 -Riconsegna degli impianti e della banca dati

Alla scadenza del contratto, il Concessionario riconsegna al Comune, a titolo gratuito, gli impianti in piena efficienza.

Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al Concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 16 punto K).

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti.

Articolo 16-Obblighi particolari del Concessionario

Il Concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) applicare i Regolamenti per l'applicazione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c) applicare le tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale;
- d) ricevere e rispondere, a proprie spese, agli eventuali reclami degli utenti;
- e) effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- f) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507;
- g) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- h) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni e Cosap;
- i) inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità e Cosap il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente a quanto indicato all'art. 11 del presente Capitolato; tale modulo dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento;
- j) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 507/93 e le denunce di cui all'art. 50 del predetto decreto;
- k) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, realizzando entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione, un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- l) provvedere a proprie spese alla fornitura di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale necessario all'espletamento del servizio, escludendo ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge, attenendosi alle norme vigenti in ordine alla tenuta di registri e bollettari;

Articolo 17 -Richieste di affissione

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 507/93, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Articolo 18- Affissioni d'urgenza

La maggiorazione, di cui all'articolo 22, comma 9, del decreto Legislativo n. 507/93, per servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, è attribuita in misura del 100% a favore del Concessionario.

I servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se espressamente richiesti, e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.
Apposito avviso deve essere esposto all'interno degli uffici, in modo ben visibile al pubblico.

Articolo 19 - Affissioni abusive

Il Concessionario deve provvedere, senza indugio e comunque non oltre 3 giorni dal riscontro dell'abusivismo, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 507/93.

Il Concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

Articolo 20 - Rimozione impianti pubblicitari abusivi

Il Concessionario, su ordine dell'Amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 507/93, recuperando le spese di rimozione, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.

Il Concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Art. 21 - Servizi gratuiti

Il Concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia esente dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 507/1993.

Articolo 22 - Penalità relative al servizio di pubbliche affissioni

Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari ad Euro 10,00.

Qualora il Concessionario non ottemperi alla manutenzione degli impianti per pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dal presente capitolato, la penale è di Euro 50,00 per ogni impianto.

Articolo 23 - Gestione del servizio C.O.S.A.P.

La gestione del servizio del canone occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche è unica e inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario.

Il Concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 507/1993.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato, delle norme contenute nel D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e nel regolamento comunale per l'applicazione del COSAP.

Gli uffici comunali competenti, che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di occupazioni, dovranno trasmettere copia delle stesse al Concessionario per la verifica della tassa, a breve termine dal rilascio stesso.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI A CARATTERE GENERALE

Articolo 24 - Vigilanza e controlli

Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Tributi avrà sempre libero accesso negli uffici o recapiti e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

Ogni inadempimento o irregolarità comporterà la censura scritta e l'eventuale recidiva potrà comportare la decadenza.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario tramite posta elettronica certificata, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito. Successivamente, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Articolo 25 - Responsabilità

Il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio, nomina il "Funzionario responsabile" e subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti inerenti la gestione della stessa, pertanto sottoscrive tutti i provvedimenti relativi alla riscossione, al processo tributario e ai rimborsi.

Il concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi dipendenti, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale.

Il concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

Articolo 26 - Versamenti

Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, scadenti rispettivamente al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, e 20 gennaio, l'ammontare delle riscossioni del trimestre precedente, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni lorde effettuate.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario, si applicano gli interessi legali nella misura vigente, da calcolarsi in ragione dei giorni di ritardo.

Le somme vantate dal Comune, nei confronti della ditta concessionaria, anche a titolo di interesse sui corrispettivi non versati, possono essere comminate con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi e notificate al Concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di 10 giorni dalla notifica.

Qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procederà al prelievo della cauzione di un importo equivalente al credito vantato.

Il recupero del credito vantato di cui ai precedenti commi, può anche essere effettuato dal Comune, nei confronti della ditta concessionaria, a titolo di interesse sui corrispettivi non versati, previa lettera di diffida e messa in mora, avvalendosi del procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Articolo 27 - Esenzioni - Riduzioni

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall'imposta sulla pubblicità, dal diritto sulle pubbliche affissioni e dal diritto di occupazione banchi mercato, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

Articolo 28 - Disciplina della riscossione coattiva

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, è obbligato alla consegna al Comune degli atti relativi alla gestione effettuata, tranne quelli relative alle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all'acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi.

Articolo 29 - Garanzia e riservatezza dei dati

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dalla vigente normativa.

Titolare del trattamento dei dati è il concessionario.

Articolo 30 - Prestazioni aggiuntive

L'Ente concedente potrà richiedere al Concessionario di svolgere servizi aggiuntivi e strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario nonché concedere la gestione di altri servizi e di quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate, concordandone le condizioni economiche.

Articolo 31 - Penalità

L'Amministrazione Comunale, per ogni inadempienza rilevata rispetto agli impegni assunti in sede di gara, agli obblighi previsti dal presente capitolato e dai Regolamenti Comunali, applicherà a danno del Concessionario una penale di Euro 50,00 elevabili al doppio in caso di recidiva.

Le penalità sono comminate con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi e notificate al Concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 10 dalla notifica.

Qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Articolo 32 -Reintegro deposito cauzionale

Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la cauzione prevista dall'art. 6 del presente capitolato, il Concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 33 -Divieto di cessione o subappalto del servizio

E' nulla la cessione del contratto a terzi ed è vietato il subappalto pena la immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale.

Articolo 34 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, nonché alle altre disposizioni di legge applicabili in materia di contratti pubblici, e da ultimo, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Articolo 35 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra il Comune e il Concessionario, sia durante il periodo della concessione che al termine della medesima, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria del Foro di Avezzano (AQ).

Art. 36 - Decadenza

Il Concessionario incorre nella decadenza della gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D. M. 11.09.2000, n. 289:

- per la cancellazione dall'albo;
- per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- per gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- per fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- subappalto/cessione del servizio;
- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio.

La decadenza può essere richiesta dal Comune o, d'ufficio dalla Direzione centrale per la fiscalità locale. L'eventuale decadenza dalla gestione del servizio comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione prevista dall'art. 6 del presente capitolato.

In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, con facoltà di richiedere un miglioramento delle condizioni, qualora ritenuto opportuno.

Il Concessionario decaduto cessa dalla conduzione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. Nel caso di decadenza, inoltre, il Responsabile del servizio tributi diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio col Concessionario stesso.

La decadenza dalla gestione non attribuisce al Concessionario alcun diritto di indennizzo.

Articolo 37 - Spese di contratto

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.

Articolo 38 - Norme finali

Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere firmate in ogni pagina per accettazione, e il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell'offerta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti per quanto applicabili ed in particolare a quelle in materia di appalti pubblici.